

# NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 1

31 GENNAIO 1970

---

## NOTA SULLA COLLABORAZIONE TRA CLERO DIOCESANO E RELIGIOSI

*Approvata dalla Commissione Mista Vescovi-Religiosi nella riunione del 11.XII.1969 e dal Consiglio di Presidenza nella sessione del 20 - 22.I. 1970..*

Il Concilio Vaticano II ha dato chiare e pressanti direttive, avvalorate da solide motivazioni dottrinali, onde promuovere una piu' ampia intesa e collaborazione tra clero diocesano e religiosi.

Successivamente il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, sviluppando quanto accennato nei nn. 33-35 del Decreto *Christus Dominus*, ha precisato alcune norme di attuazione pratica.

In ossequio a queste direttive si ritiene utile riprendere in esame un argomento di tanta importanza per la vita della Chiesa e, sulla scorta dei documenti conciliari e del suddetto Motu proprio, riassumere indicazioni e suggerimenti atti a rendere sempre piu' profonda ed operante tale collaborazione..

Tutto quello che nella nota e' detto dei religiosi si intende riferito anche per le religiose, servatis servandis, a meno che la materia non indichi altrimenti..

## P R E M E S S A

In riferimento ai rapporti fra il clero diocesano e i religiosi, il Concilio Vaticano II e la *Ecclesiae Sanctae* indicano chiaramente tre direttive fondamentali:

- 1.- un'armoniosa collaborazione pastorale;
- 2.- collaborazione da attuarsi sia nel rispetto della missione propria del Vescovo, sia nella fedeltà dei religiosi alla propria vocazione e alle caratteristiche del proprio Istituto;
- 3.- esigenza di un colloquio permanente fra i religiosi e il clero diocesano.

### I. - PRINCIPI ISPIRATORI

#### A.- *Collaborazione pastorale*

1.- L'intesa fra religiosi e clero diocesano e la loro collaborazione nelle attività di apostolato sono richieste particolarmente dai seguenti motivi teologici e sociologici:

- la comune finalità della vocazione sacerdotale e religiosa, in quanto servizio alla Chiesa per la salvezza di tutti gli uomini;
- l'unità del sacerdozio cattolico;
- la natura stessa della "famiglia della diocesi", che comprende anche i religiosi e le religiose;
- la testimonianza dell'unità nella carità cristiana;
- la scarsità del clero;
- le aumentate necessità apostoliche..

(cfr. L.G. n. 28; C.D. 28,33,34,35; E.S. I, 25, 28, 34).

2.- Ai Vescovi "è affidato pienamente l'ufficio pastorale, ossia la cura abituale e quotidiana del loro gregge" (L.G. n. 27; cfr. C.D. n. 11).

"Per ragione dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al Corpo episcopale" (L.G. n. 28).

3.- Ai religiosi e alle religiose incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza, in conformita' con la vocazione del proprio istituto, per l'edificazione e l'incremento del Corpo Mistico di Cristo, e per il bene delle Chiese particolari (cfn. C.D. 33).

*B.- Fedelta' dei religiosi alla propria vocazione*

4.- La Chiesa riconosce la vita religiosa e l'attivita' specifica degli Istituti Religiosi come una grazia e un dono particolare dello Spirito Santo (L.G., 45). La vita religiosa costituisce la testimonianza piu' viva della fedelta' della Chiesa a Cristo e, nella varietas delle caratteristiche proprie a ciascun Istituto, rappresenta Cristo nelle sue varie attivita', mentre viveva fra gli uomini (ibid., 45).

5.- La fedelta' dei religiosi alla propria vocazione e allo spirito del fondatore e' considerata dal Concilio sommamente vantaggiosa alla Chiesa e indispensabile alla fecondita' dell'apostolato. (P.C., 2 b; cfr. 1,9).

6.- La Gerarchia ecclesiastica non solo favorisce, ma difende e sostiene l'indole propria di ogni Istituto religioso (L.G., 45). Inoltre ai Vescovi e' raccomandato di ricordare ai religiosi impegnati nell'apostolato, l'obbligo di conservare lo spirito del proprio istituto religioso e di restare fedeli all'osservanza della regola e sottomessi ai loro superiori (C.D. n. 35, 2).

7.- Uno dei piu' efficaci contributi dei religiosi alla missione salvifica della Chiesa e' la testimonianza della propria vita, "segno che puo' e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana" (L.G., 44). Percio' quanto piu' la attivita' apostolica si svolge in conformita' alle caratteristiche della propria vocazione e nell'ambito dell'obbedienza religiosa tanto piu' la loro opera e' efficace nel piano della salvezza.

8.- La fedelta' dei religiosi alla propria vocazione e il dovere della collaborazione apostolica, sotto la guida del Vescovo, sono esigenze ugualmente indispensabili, perche' ambedue direttamente ordinate al bene della Chiesa e alla salvezza degli uomini.

*C.- Colloquio permanente fra clero diocesano e religiosi*

9.- Condizione indispensabile per una feconda collaborazione e' quella disposizione di mente e di cuore che e' fondata e radicata nella carita' (C.D., 35,5), e che genera la vera amicizia cristiana.

10.-Percio' il Concilio raccomanda vivamente e ripetutamente che ci siano regolari incontri tra il clero diocesano e i religiosi, affinche' la reciproca conoscenza e l'esame approfondito dei problemi comuni possano facilitare l'intesa e suggerire il migliore coordinamento delle attivita' apostoliche (cfr. C.D. 35, 5-6; P.C. 23; E.S., I, 15, 28, 29)

## II. - ALCUNE PROPOSTE CONCRETE

### A.- *Nel periodo della formazione*

11.-Si favorisca la maturazione di una coscienza in senso concretamente comunitario, da cui scaturisce spontaneamente la reciproca conoscenza e comprensione..

12.-Si abbia cura che fin dai primi anni della formazione i giovani, che nei Seminari o negli Studentati religiosi si preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, abbiano opportuni incontri di carattere spirituale, culturale o ricreativo, cosi' da creare gia' nel periodo della formazione un clima di amicizia e fraternita'..

13.-Dove e' possibile, come e' gia' stato espresso in altro documento, da questa Commissione, si pensi alla creazione di un unico studio teologico per seminaristi e studenti religiosi. In tal modo, oltre a fomentare l'unione degli animi, si avra' un risparmio di energie e si potra' disporre di un collegio di insegnanti piu' qualificati (cfr. E.S., II, 37)..

14.-Affinche' il contributo pastorale dei religiosi risulti appropriato ed efficace, i superiori e le superiori, promuovano con ogni diligenza la formazione e la specializzazione dei loro religiosi in conformita' allo spirito e alla indole di ciascun Istituto, e nello stesso tempo non ne trascurino la preparazione anche nel campo delle varie attivita' pastorali diocesane, ad es. Parrocchia, oratorio, associazioni diverse, ecc.

### B.- *Presenza negli organismi pastorali a diversi livelli*

15.-Si studino le forme per la partecipazione alle assemblee dei diversi organismi (C.E.I. - C.I.S.M. - U.S.M.I.) di una rappresentanza ufficiale degli altri organismi, almeno per trattare i temi di comune interesse.

16.-Come a livello nazionale si attua la collaborazione nella Commissione mista dei Vescovi e dei religiosi e nel Centro Nazionale Vocazioni, co-

si' si auspica che anche sul piano regionale sorgano simili commissioni e centri.

17.-Sul piano diocesano ci sia la presenza adeguata dei religiosi e delle religiose nei consigli diocesani sia per la fase di studio e di programmazione delle attivita', che per quella esecutiva.

### C.- Religiosi e chiesa locale

18.-Fra gli Ordinari diocesani e i superiori religiosi si instauri un colloquio permanente sui problemi comuni inerenti all'esercizio dell'apostolato, onde trovare per essi le soluzioni piu' idonee e rendere piu' armoniosa ed efficace la collaborazione nell'ambito della diocesi (C.D. n.35, 5 e 6).

19.-Una saggia divisione dei compiti e' indispensabile sia per l'armonia dei rapporti tra clero diocesano e religiosi sia per una razionale utilizzazione di tutte le energie spirituali e intellettuali del clero della famiglia diocesana. Per questo il fine e la natura dei singoli Istituti siano considerati come criterio fondamentale di scelta nel determinare in concreto l'attivita' apostolica dei religiosi.

20.-Poiche' i compiti pastorali, ai quali deve attendere il sacerdote, sono molteplici e complessi, nella distribuzione degli incarichi si tenga presente soprattutto la preparazione spirituale e la competenza dei singoli sacerdoti.

Inoltre accanto al lavoro pastorale svolto nella parrocchia - la quale deve rimanere il centro della vita comunitaria - si dia il necessario sviluppo all'attivita' interparrocchiale e extra parrocchiale (R.O. n. 7/d).

21.-Nella ripartizione dei compiti di insegnamento siano adeguatamente rappresentati i religiosi e le religiose, mentre nelle loro scuole siano normalmente preferiti i religiosi e le religiose.

22.-Le iniziative a carattere culturale, formativo, sociale, ricreativo ecc. promosse nelle diocesi e nelle quali debbono svolgere parte attiva i religiosi siano concordate, ove occorra, dai Vescovi con i rispettivi Superiori (cfr. C.D., n. 35, 1,5 e 3).

23.-L'azione pastorale che si svolge nelle Chiese e nelle Case dei Religiosi si sia inserita nel comune programma pastorale della Diocesi, come i temi e i metodi di predicazione.

24.-In conformita' alle prescrizioni dell'*Ecclesiae Sanctae* (I, 30,31), quan

do il Vescovo vorrà' affidare un'opera di apostolato o qualche ufficio ai religiosi e alle religiose, non tratterà' con i religiosi interessati ma con il Superiore competente dell'Istituto..

25.-E' necessario che ai religiosi inseriti nell'attività pastorale della diocesi sia assicurata (mediante accordi fra l'Ordinario e i Superiori competenti) una certa stabilità nel luogo del loro ministero, per non danneggiare le opere da loro dirette o assistite..

26.-I Superiori nel trasferire i religiosi da una casa all'altra, abbiano presenti non solo i bisogni interni del loro Istituto, ma anche le esigenze del piano pastorale diocesano..

27.-Parimenti, quando per qualsiasi motivo intendono sopprimere una casa religiosa o lasciare un'opera, lo facciano d'intesa con l'Ordinario (cfr. E.S. I, 34).

*D.- Rapporti tra parroci e religiosi.. Chiese Parrocchiali e Chiese proprie di istituti religiosi..*

28.-I Parroci considerino le comunità religiose residenti nella propria parrocchia un dono di Dio e un arricchimento spirituale per la stessa comunità parrocchiale.

29.-I Parroci, i religiosi e le religiose di un medesimo Vicariato o zona del proprio territorio si incontrino frequentemente, per approfondire lo studio dei problemi pastorali della propria zona e meglio coordinare le forze per il bene del popolo di Dio..

30.-Le religiose, nei giorni festivi, per quanto è possibile, in considerazione delle necessità pastorali, partecipino alla Messa nella Chiesa parrocchiale, allo scopo di lasciar libero il proprio cappellano di dedicarsi al servizio dei fedeli e di collaborare ad una migliore riuscita della partecipazione attiva dei fedeli alle celebrazioni liturgiche..

31.-L'orario per la celebrazione delle SS. Messe nelle chiese parrocchiali e nelle chiese o oratori dei religiosi sia convenientemente armonizzato. Altrettanto si raccomanda per le confessioni e le predicazioni speciali (per es. mese di Maggio, ecc.)..

32.-I Religiosi prestino generosamente la loro opera per la predicazione, l'insegnamento catechistico e le confessioni nelle Chiese parrocchiali..

33.-L'amministrazione dei sacramenti (Battesimo, cresima, matrimonio, prime comunioni) avvenga di regola nelle chiese parrocchiali. I religiosi favoriscano nei fedeli la formazione di una coscienza cristianamente comunitaria che ha il suo centro nella parrocchia.

34.-I parroci e i rettori di chiese non parrocchiali si scambino gli avvisi, perche' possano essere piu' facilmente portati a conoscenza.

35.-L'informazione e l'invito reciproco siano scambiati anche in occasione di corsi di aggiornamento o altri corsi particolari, organizzati dagli uni o dagli altri.

#### *E.- Associazioni laicali*

36.-Le associazioni che dipendono da Istituti religiosi (Terz'Ordini, Congregazioni Mariane, ex allievi, ecc.) per quanto riguarda l'attivita' esterna, si inseriranno nella pastorale organica, diocesana e parrocchiale.

#### *F.- Questue particolari*

37.-I religiosi, nelle loro Chiese, sono tenuti a celebrare le "Giornate" stabilite dalla Santa Sede o dall'Ordinario del luogo (E.S., I, 37).

38.-Possono celebrare nelle loro Chiese "Giornate" di preghiere e di raccolta di offerte a favore delle proprie Case di formazione o delle loro Missioni, purché non interferiscano con le precedenti.

### **NOTIFICAZIONE CIRCA IL FONDO PER IL CLERO BISOGNOSO**

I Fondi diocesani per il Clero furono costituiti con circolare della Sacra Congregazione del Concilio n. 13978/A del 12 aprile 1953, in sostituzione dell'ex Cassa di Sovvenzioni per il Clero bisognoso-invalido, precedentemente istituita con circolare dello stesso Dicastero n. 1/41 C.S. del 1° luglio 1941.

In un carteggio intercorso tra la Segreteria Generale della C.E.L. e la Sacra Congregazione per il Clero fu avanzata la proposta che la respon-